

ALBINO CASETTI, *Aspetti di vita comunale a Lavis*, in «Studi trentini di scienze storiche» (ISSN: 1124-4569), 56/1 (1977), pp. 39-48.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/sttrst>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



---

## ASPETTI DI VITA COMUNALE A LAVIS

di ALBINO CASETTI

Funzione d'importanza vitale nei secoli scorsi era l'approvvigionamento e la distribuzione del pane e della carne, se si considerano le scarse fonti di reddito, le carestie e le guerre, purtroppo ricorrenti. Era la stessa Vicinia che provvedeva in merito, concedendo in locazione, in regime d'appalto tali servizi. Così veniva concesso dapprima per un anno poi per cinque anni, il « Fontico o Banca del pane », a determinate condizioni. Nel corso del tempo cambiano naturalmente molte cose e il prezzo d'asta; da notarsi la facoltà di scelta da parte di tutti degli alimenti posti in vendita e la raccomandazione fatta al macellaio ripetutamente di aver particolare considerazione per i poveri e gli ammalati.

### a) APPALTO DEL FONDACO O BANCA DEL PANE

« Locatione della Banca del pane fatta dalla m.ca Comunità del Lavis al m.co Gio. Bergamino.

« Nel nome d'Iddio, così sia, correndo l'anno dopo la Sant.ma sua nattività 1653, Ind.ne sesta, in giorno di Domenica li 28 del Mese di Settembre in Lavis, Giurid.ne di Chinigspergo, sopra la salla superiore dell'hosteria del Lion d'oro.

Ivi in pieno Congresso forno convocati tutti li sottoscritti SS.ri Vicini della Terra del Lavis per il Sig. Clement Saltaro d'uno in uno, et comparve prima ser Thomaso Bonello Sindico di detto loco, l'Ill.re et Ecc.mo S.r Dot.r Carlo Ruberto Cova, m.to Rev.do Gio. dal Albero, m.co S.r Boni Gislimberti Special in Lavis, sp.le S.r Gio. D.nico Bombarda Not.o », (e Alberti, Garbogni, Av. Pedrotti, Fr. Concetto, Prez, A. Zulberti, Bergamo, Fr. Sevegnaner, Andrei, Garber, Zulberti, Bonello, Caldera, Mathio Pront) « tutti Vicini di detto loco, quali hanno asserto esser due parti delle tre, et più assai, di quelli che sono soliti comparire in detti Congressi, et Regole, facendo per si si, et per nome delli altri Vicini absenti per li qualli promettono de ratto nelli propri suoi beni, per titolo di locatione temporale per un anno, hanno dato, locato, et affittato al premesso ma.co Messer Gio. Bergamino del Lavis Vicino, ivi presente, stipulante et accettante la Banca del pane, o sij

il beneficio di vender il pane, con li patti, et capitulationi da medesimi SS.ri Vicini in pubblico Congresso fatti . . . Detto m.r Gio. condutor ha promesso di fedelmente essercitar detta Banca . . . et di pagare ogni anno d'affitto alla predetta Vicinanza di Lavis Ragnesi <sup>1)</sup> 60 di Moneta Italiana in conformità dell'incanto fatto, non essendovi stato altre persone che avesse offerto di più, in quattro rate, cioè una per quartalle, con li seguenti patti:

Primo. Che il pane sij fatto bello, buono, ben cotto, et di giusto peso conforme il Calmiero, che sarà stabilito dall'Ufficio di Chinigsergo.

2. Che sij ogni anno incantata detta Banca, et quella conferita a quello, che più precio offerirà, e più tosto ad un Vicino che ad un forestiero, purchè sij persona di bona fama, con cautione sufficiente per l'affitto, et montar del pane.

3. Che detta Banca sij tenuta in loco congruo, et competente circa a mezzo il loco di Lavis.

4. Che detta Banca non debbi, nè possi esser conferita a persona che faci pane a vender, ma a persona disinteressata.

5. Che sijno deputate persone, quale habbino a mantenere sempre pane nella Banca.

6. Che sij inhibito, che altri non habbino a far pane, che li deputati per venderne alla minuta qui in Lavis.

7. Che alcuno di detti Pistori non possi vender pane nè alla minuta, nè al ingrosso in qual si voglia modo qui in Lavis sotto pena della perdita del pane, et lire 25, per due terzi al Fisco di Chinigsergo, et un terzo alla Caneva del Pane, nella qual pena incorri tanto il venditore, quanto il compratore, eccetto però a quelli delle Ville contigue, che sogliono revenderlo, a quelli sij lecito vendergline perchè possino revenderlo in dette Ville, quali in tal caso doverano esser dati in notte all'ufficio da medesimi pistori per levar ogni fraude.

8. Che ogni Pistore sij obligato di bollar il suo Pane.

9. Che il Banchiero sij obligato di pagar il Pane alli Pistori subito che detto pane serà essitato, e conforme restarono intesi.

---

<sup>1)</sup> Ragnese = fiorino del Reno (Rheinischer Gulden), di 54 carentani.

10. Che per esitar detto pane detti Pistori sijno obligati di dar al detto Banchiero mezo tron <sup>2)</sup> per tollero <sup>3)</sup> de Regalia.
11. Che il Banchiero sij obligato lasciar entrare nella Banca li compratori a pigliar pane, che a loro meglio piacerà.
12. Che il Banchiero habbi il giuramento di fedeltà, et di non usar in conto ver'uno partialitade nel vender detto pane.
13. Che questi Capitoli sijno posti dal Banchiero in loco patente acciò ogn'uno possi haverne nottitia sotto pena de troni 25 al fisco d'esser applicati tante vole quante si ritrovarà privo di quella.

La qual Locatione, patti et conventioni sopradette ambe le parti vicendevolmente una all'altra, e l'altra all'altra hanno promesso haver ferme, et ratte, a quelle non contravenir, nè contrafare, per si, ovvero per altri sotto pena di reffare ogni danni, spese, et interessi in litti, e fuori, obligando hinc inde tutti li loro beni presenti, et futuri d'ogni sorte. Il qual m.co Gio. Bergamino volendo adempire a quanto di sopra ha promesso nel 2º Capitollo ha pregato in sua segurtà ms. Antonio Zulberti ferraro in Lavis ivi presente. Il qual ms. Antonio... promette pagar del suo essa segurtà sotto obligatione delli suoi beni presenti et futuri. Jo Gio. Fran.co Eggen Nodaro et Cancelliere, pregato, ho fedelmente scritto, et publicato. Ad laudem Dei » <sup>4)</sup>.

Il 5 settembre 1706 Giovanni Domenico Bortolotti, « Sindico della Nobile Vicinanza di Lavis », in conformità al « Decreto Regularo seguito li 22 agosto », concedeva in locazione per 5 anni a Candido di Paulli « il Fontego del Pane » verso affitto di 280 Ragnesi da troni 4 e mezzo l'uno l'anno, con idonea sicurtà e alle condizioni consuete <sup>4b)</sup>. Maggiori particolari si possono desumere dalla « Locazione del Fontico Privilegiato del Pane » del 5 settembre 1719, concessa dal « Nobile Sig.r Christofforo Bortolameo de Concini, et in Ritschenegg, come Sindico della Terra di Lavis », in conformità al « Decreto de Sig.ri Vicini sotto li 3 corrente », dove al Conduttore, che in questo caso è il « magnifico Francesco Fest Convicino di Lavis », sono accol-

---

<sup>2)</sup> Tron = lira coniatà dal doge Nicolò Tron nel 1472 (circa).

<sup>3)</sup> Tollero = tallero (da Joachimsthaler), del valore di 2 fiorini (circa).

<sup>4)</sup> Archivio Stato, Trento, Not. Giov. Eggen di Lavis, Prot. 1653, c. 92-93.

<sup>4b)</sup> A.p.L. « Libro della Vicinanza di Lavis, con Memorie, Locazioni » 1690-1768. c. 15.

late anche funzioni di Ricevitore Postale, in regime di privativa (o monopolio): « da esser (il pane) di formento e di segalla, con le Prerogative, che competiscono e specialmente si godono private, che altri non ne possono vendere, come Fontico con clementissimo Privilegio Cesareo instituito », con le convenzioni e obblighi stipulati per la validità di 3 anni: « Primo. Riceverà detto Conduttore Fest la Regaglia d'un Carentano <sup>5)</sup> per Tron del Pane, che da Pistori gli sarà portato al Fontico, e non sarà obbligato fare credenza ad alcuno, se non è di pura sua Volontà. 2°. Conseguirà la metà delle condanne, ch'accaderano doversi dare alli Pistori secondo le contrattazioni, ch'usasseron alla loro locatione. 3°. Procurerà il Sig. Sindaco, che quando il Sig.r Regolano o suoi Rapresentanti non darà le porzioni ai soldati del Pane di Segalla in natura, ma con Pane fabbricato come si vende alla nostra Banca, che il Sig.r Regolano riceva il Pane dalla nostra Banca, e proibirà alli nostri Forneri di darne delle Portioni, in quanto con carentani 3 viene contentata la Portione, così che tale compra non risulta utile al Principe, ma al Privato, con danno del nostro Fontico al quale mancherebbe l'esito del Pane, se venisse preso altrove. 4°. Doverà tenere detto conduttore Fest la Bottega serviente per Fontico del Pane da vendere dal Ponte di Santo Odorico sino al Pozzo Vicinale, o presso il Dazio, e così nè più in fuori nè più in giù della Terra, con l'obbligo di stare o mantenere nel Fontico continuamente Persona sufficiente dall'Ave Maria di Matina all'Ave Maria d'una ora di notte, esercitando detto suo officio fedelmente e senza partialità alcuna, sopra di che ha anco prestato Giuramento differitogli dal Sig.r Sindaco « more Regulari ». 5°. Pagherà il Conduttore Fest l'affitto così apaltato in publica Regola de' Sig.ri Vicini, secondo il solito congregati, de Ragnesi 401 all'Anno in buoni contanti, cioè ogni quartale Ragnesi cento carantani 13 e mezzo; et in quindecim giorni doverà dare idonea sigurtà, che non sià Nobile nè Curiale. 6°. Senza diminutione del sudetto Affitto resta obbligato detto Conduttore Fest ricevere e scodere dal Postegione le Lettere della Posta per Germania o per Italia di tutti i Vicini et abitanti nella nostra Terra, mediante però il Porto di dette Lettere di volta in volta da essergli prontamente pagato da cadauno e non altrimenti; e circa questo particolare suo obbligo fu seriamente detto Fest incaricato et avvisato della dovuta fedeltà e prontezza sua. 7°. Non potrà detto Fest

---

<sup>5)</sup> Carentano: (Kreuzer) 54.a parte del Ragnese, 60.a parte del fiorino « alemanno ».

sostituire o sublocare l'Apalto e Fontico come nella presente concessogli, se non concorrerà il consenso del Sig.r Sindaco e dei suoi Deputati. Quali cose come avanti osservate e stabilite, li prenominati Sig.ri Sindaco e Deputati per nome della Vicinanza, e detto Sig.r Francesco Fest per sè, hanno promesso d'osservare et adempire nè contrafare, sotto le pene di raggione, e refatione, obligando per mantenimento li Beni della Vicinanza, e proprij respective presenti e futuri, etc. ad Laudem Dei semper.

(S.N.) Giovanni Domenico di Paulli pubblico Notaro, Convicino e V. Cancelliere di Lavis, pregato scrisse e pubblicò fedelmente » <sup>6)</sup>.

#### b) LOCAZIONE AI « PISTORI » (FORNAI)

Nello stesso giorno (5.9.1719) si concedeva anche la « Locazione alli Pistori », cioè ai fornai di Lavis, in Casa Concini, dove lo stesso Sindaco C. B. Concini e i Sig.ri « D.re Don Domenico Bortolotti, D.re Christiano de Sebastiani, e Borthol.o Antonio Covi suoi Deputati, facendo per sè e successori con ogni miglior modo hanno concesso autorità e licenza alli magn.ci Giovan Michele Bortolotti Convicino, Antonio Rigotti e Giovanni Cironello Pistori abitanti in Lavis, tutti tre ivi presenti, e detto Cironel offerente in quindici giorni riportare l'autorità et assenso di suo Padre, stipulanti et acetanti l'Autorità di poter portare nel Fontico Publico e Banca di detta Vicinanza il Pane di Formento e di segalla per il corso d'anni tre principiando li nove corrente, per il quale tempo, saranno detti Pistori mantenuti, salva però la libertà alla Vicinanza d'admettere altri, massime Vicini, non però ad esclusione di detti accetati Pistori, i quali cadauno per il suo interesse e per la sua persona sono tenuti osservar et adempire le seguenti obligationi, così hora convenute, cioè: Primo, Lascierà ogni Pistore la Regalia al nostro Banchiere Francesco Fest d'un carentano per tron di Pane, che porterano alla detta nostra Banca, qual Pane di tempo in tempo doverà essere ben fabbricato, ben cotto, bello, buono, e di giusto peso secondo il Calmiere, che dalla Vicinanza gli sarà prescritto: dovendo ogn'uno mantenere il suo Caltro ben provisto, e sin'ad altra deliberatione si tollera il callo delle chiopete, ben però fabricate, di due oncie per traier dal solito Calmiere. 2°. Che dovendo cadauna persona servirsi della nostra Bancha per il Pane di

---

<sup>6)</sup> A.p.L., « Libro della Vicinanza di Lavis, con Memorie, Locazioni, 1690-1768 », cc. 31-32.

peso, perciò resta proibito a detti Pistori il far o cocere alcuna sorte di Pane a peso del Calmiere specialmente per li Osti, Bettoglieri, Murari, Badioti <sup>7)</sup> o per altri operarij e persone Terriere o Forestiere, però qui abitanti, restando ai medemi Pistori proibito di dare del proprio Pane di peso ai suoi Lavoranti o Opere, massime in sconto del denaro della loro mercede. 3°. Che medemi Pistori non possino permutare per farine o grano il Pane a calmiere ed a peso, nè venderlo nelle loro Case o Fistere <sup>8)</sup> all'ingrosso o alla minuta a qualsiasi persona Terriera o Forestiera o Passaggiera per denaro, in credenza, o sott'altro Titolo dirrettamente o indirettamente. 4°. Che in adempimento del primo Capitolo non portino Pane alla nostra Banca calante più che meza oncia <sup>9)</sup> per traier <sup>10)</sup>, tanto gramolato che buffetto; e calando più che detta meza oncia, sarà in libertà del Sig.r Sindaco o dei Sig.ri Deputati pesarlo, disporre di tagliarlo e così nel caso di detto calo, non solo sarà perso il Pane, ma anco soccomberà il Pistore alla pena infrascritta. 5°. Che mancando medemi Pistori a qualche capo et obbligo delli sopra acordati e convenuti, sarà incorsa e stabilita la pena d'un Ragnese per ogni contrafazione e per ogni volta: oltre li danni al nostro Banchiere nelle qualità dei 1°, 2°, 3° oblighi premessi, quali danni summariamente, et irremissibilmente dai Contrafacienti gli doveranno essere pagati.

E quanto sopra detti molt'Ill.ri Sig.ri Rappresentanti la Vicinanza e li prenominati Magn.ci Bortolotti, Rigot e Cirondello Pistori hanno promesso effettuare, osservare e non contravenire, sotto le pene già stabilite, e di pagare danni e spese, obligando per mantenimento li Beni della Vicinanza e rispettive proprij, ecc. ad Laudem Dei semper.

Giovan Domenico di Paulli publico Notaro, Convicino e V. Cancelliere della Vicinanza pregato, scrisse e pubblicò » <sup>11)</sup>).

Le locazioni ai « Pistori » continuarono regolarmente, come quella concessa il 1° ottobre 1724, dall'« Ecc.mo Sig.r Dottor Giovanni Domenico de Paulli Sindaco della Nobile Vicinanza di Lavis », fino al settembre 1726, ai « Pistori Paulo dal Lago, Giov. Dom.co Borto-

---

<sup>7)</sup> Badioti: per carpentieri in genere.

<sup>8)</sup> Fistera = (da pristina), caldana, locale sopra o presso il forno, per mettervi a lievitare il pane.

<sup>9)</sup> Oncia: 12.a parte di una libbra (gr. 336:12 = 28).

<sup>10)</sup> Traier = (da Dreier), di 3 carentani.

<sup>11)</sup> Archivio parr. Lavis, « Libro della Vicinanza di Lavis con Memorie, Locazioni, 1690. 1768 », cc. 33-34.

lotti et Giuseppe Jelicho », secondo il Calmiere di Trento, e con la clausola che sarebbe stato « il pane non cotto secondo il solito distribuito ai poveri »<sup>12)</sup>.

c) APPALTO DELLA « BECCARIA » (MACELLERIA)

Anche l'approvvigionamento e la vendita delle carni e prodotti affini era di grande importanza e veniva considerata una funzione pubblica, in regime d'appalto, regolata da norme severe e minuziose.

Così ad esempio il 26 febbraio 1719 « fu acetato per Beccaro per un anno principiand'alla prossima Pasqua sin'al fine del Carnevale susseguente il magn.co Giovanni Hueber, nativo di Bolgiano, sotto le condizioni lette in Regola » e fu concessa la seguente « Locatione », presente il Sindaco e 21 « Rappresentanti la Vicinanza di Lavis », alle condizioni:

« Primo, che debba mantenere la conferitagli Beccaria di buona Carne sempre di Pustaria, tanto rispett'al Manzo che al Castratto: di questo doverà havere sempre la dovuta provisione per li amalati; e del resto amazzerà li Burlini<sup>13)</sup> et haverà la dovuta continua provisione dal principio della ventura Pasqua sin'a Santo Odorico, da S.to Odorico sin'al S.to Michele li Castratti; dal S.to Michele sin'al fine del Carnevale continuerà con detti Burlini: con aggiunta d'havere anco detta Provisione de Castrati per li Amalati sin'alla susseguente meza Quaresima, nella quale venendo concessa licenza generale di mangiare Carne, doverà non meno havere la detta necessaria provisione.

2°. Il Prezzo della Carne resta stabilito di tempo in tempo per Burlino e castratto come correrà il prezzo in Salorno; e a un quatrino<sup>14)</sup> di più del solito prezzo la lira a certe Feste e tempi.

3°. Quand'amazzerà Castrati in tempo dell'obbligo del Burlino, sarà obbligato al detto prezzo darne anche ai sani e lasciar attaccate le lengue dei Castrati per pesarle unitamente e non venderle sole.

4°. La detta Carne tanto di Burlino che di Castrato doverà essere pesata e venduta con cinque lire di Carne et una di zonta a lira grossa, qual zonta non sarà posta nei quarti d'avanti del Castrato, il di cui

---

<sup>12)</sup> A.p.L., « Libro della Vicinanza, 1690-1768 », c. 36.

<sup>13)</sup> Burlino: manzo, di pelo rossiccio, della Pusteria.

<sup>14)</sup> Quatrino: quattrino, 60.a parte della lira.

Crezel <sup>15)</sup> doverà essere venduto a carentani quatro l'uno e quando ve ne sarà in Beccaria non potrà ricusarlo a chi ne volesse, anzi cadauno potrà strucare le trippe a suo modo e di volta in volta doverà tener netta la Bilancia della pesa.

5°. Al tempo dei Castratti, doverà amazzarli il giorno antecedente et haver anticipata provisione per esser venduta, acciò non convenga riceverli frescamente amazzati: restando liberato detto Beccaro di mantener provisione alcuna di Vitello, ma quando ne haverà in Beccaria, se gli tassa <sup>16)</sup> mezo carentano di più del prezzo che di tempo in tempo valerà la carne, e medesimo Vitello doverà essere venduto rispett'alla Zonta come la carne di Burlino e di Castratto.

6°. Doverà sempre avere provisione di Candele dal suo principio sin'a meza Quaresima, componendole dovutamente sempre con sevo di Bue, anco al tempo ch'amazza Castratti, e col congruo suo Bombaso le grandi, permettendogli il Stopino per le piccole: tassandogli il prezzo d'un tron la lira grossa per sempre.

7°. Si tassa il sevo in natura al prezzo di Salorno; e doverà ogni volta darne a chi ne chiede col suo denaro, anco di poca quantità, massime rispetto alli Poveri, che se gli raccomandano, non meno rispetto alla Carne che ricercasseron.

8°. Siccome non è obligato a far credenza ad alcun privato, così col suo denaro potranno le Persone Vicine elegger il taglio di Carne che gli piace, et anzi hanno li Vicini la libertà d'entrare nel Stanzio o dove sarà la Carne per farne l'elezione, et eleta non potrà ricusarla di dare.

9°. Alla Comunità sarà obligato però far Credenza per fiorini 50, e non più, di Carne per li soldati, a quali doverà mantenere la dovuta provisione e contentarli con pesare e tagliare le porzioni come saranno desiderate, e senza alcun altro honorario, anzi anco senza zonta, e così se gli tassa mezo carentano di più la lira che valerà l'altra carne di volta in volta.

10°. Non potrà vendere sevo all'ingrosso fuori della Comunità senza farne prima l'insinuatione in Regola, ciò che sarà sempre senza pre-

---

<sup>15)</sup> Crezel: (tirolese Ghries, Ted. Gekröse, fassano eres) trippa di vitello in genere.

<sup>16)</sup> Tassare: (da aestimare - imponere pretium rei) stimare, fissare il prezzo legale, calmierare.

giudicio del suo obbligo di mantenere la provizione delle Candele come sopra.

11°. Si tassano le lengue di Burlino fresche con la sua zocha carentani 21 l'una, quelle di mezo sale carent. 27, le fumegate carent. 33, e sarà obligato darle, nè ricusarle a chi vorà comprarle.

12°. Resta escluso e prohibito l'esercitar'osteria o bettola; e così obligato esercitar'il suo Officio e la sua Beccaria con diligenza, con fedeltà e con pacienza, per sè e per la sua servitù ch'haverà, astenendosi di strapazzar alcuno, massime Persone Vicine o sua servitù, sempre havendo raccomandate le Persone povere.

13°. Mancando in uno o nell'altro dei sopra espressi e convenuti suoi oblighi e patti, sarà illico caduto nella pena d'un Ragnese alla Comunità, da essere regolarmente eseguita ogni volta, oltre li danni et attione tant'alla Comunità, che a particolari secondo la qualità di sue mancanze, ne' quali incorresse: al qual'effetto anci doverà dar idonea sigurtà principale et insolidum.

14°. Doverà dar la consueta regaglia a Sig.ri Regolano et Sindici della Comunità di libre tre grosse di Candelle di sevo per cadaun, e

15°. Finalmente li premessi suoi oblighi saranno custoditi et affissi in Beccaria per Regola d'ogn'uno visibili per puoter essere letti.

E quanto sopra tutto letto e publicato li prenominati Sig.ri Vicini non solo per nome della loro Vicinanza, ma anco di tutta la Comunità, da cui sarà confermato detto Beccaro e quanto sopra secondo il solito dall'una, e detto magn.co Giovanni Hueber dall'altra, fu acetato e stipulato, con dovuta promessa dell'osservatione di Tutto. Fu presentato sua sigurtà il magn.co Francesco Fest Convicino, il quale ha promesso in tutto suplire ne' proprij suoi beni presenti e futuri. S.N. 17) Giovanni Domenico di Paulli publico Notaro e Convicino, Vice Cancelliere della Vicinanza di Lavis, pregato, quanto sopra scrisse e publicò fedelmente » 18).

#### d) APPALTO DELL'OLIO, DEL SALE E DELLE CANDELE

La fabbricazione delle candele era riservata al conduttore del Macello Comunale, ma non sempre (si è già visto), come si rileva dalla

17) Signum Notariatus.

18) A.p.L. « Libro de Decreti della Vicinanza di Lavis », 1718-1733, pp. 16-23.

Pretorio. Essendo scaduto l'Appalto dell'olio, sale e candele, accordato da sei anni alla Ditta Sartori e Cescatti di Trento, il sig.r Lorenzo Sighele, I.R. Controllore del locale Ufficio Daziale ed Amministratore Comunale, a nome della Comunità di Lavis, Pressano e Consorti, visti il Rescritto del Capitaniato Circolare del 23 novembre p.p. N. 633, e gli Ordini Governiali, che fissano una « pensione » minima di fiorini 300 l'anno, concede alla Ditta Nicolò Rochetti, Caterina Albertini, Ignazio Gabor, anche a nome degli assenti Carlo Viero, Pietro Marzari e Nicolò Marinelli di Lavis.

« 1: l'Appalto, o sia la Ragione privativa di vendere soli Olio, Sale e Candele in tutto il Distretto della Comunità dal 1° Gennaio 1794 al 31 Dicembre 1799. 2°. I Sig.ri Appaltatori dovranno essere provveduti in ogni tempo di olio sia di Corfù che di Lecce, di ottima qualità ». 3°. Se l'olio sarà provveduto a Venezia l'Amministrazione comunale farà fare un controllo (perizia) a Trento, se provveduto a Trieste il controllo si farà a Lavis. 4°. Il prezzo dell'olio sarà conforme al Calmiere Sindacale di Trento. 5°. Dovranno esser sempre provveduti di « bello, netto, bianco e asciugato Sale », al prezzo di carentani 3 la « libra » di Vienna, il « Sacco » a fiorini 6,36, salvo aumenti da parte dell'I.R. Salina di « Ala » (Hall), al minuto. 7°. Dovranno fabbricare « Candelle di Seve bianco di Manzo con Stoppino di Bombace fino », 8° della grandezza di carentani 1, 2 e 3 l'una, 9° al prezzo di carentani 17 e mezzo la libra di Vienna. 10°. Il sevo sarà preso dal Macello comunale: il Macellaio non potrà fabbricare candele. 11°. Chiunque, anche se non Convicino, potrà comperare « Seve » nei Macelli di Lavis e Pressano, ma « solo per uso di Cucina, non per fare Candelle ». 12°. Se saranno poste in vendita candele fabbricate da meno di un mese, gli Appaltatori dovranno pagare una multa di Talleri 30, di cui andranno « per un terzo al Denunziante, che volendo sarà tenuto segreto »; uguale multa a chiunque altro venderà tali generi. Gli Appaltatori pagheranno, come si è detto, fiorini 300 all'anno al Comune, in rate semestrali <sup>19)</sup>.

---

<sup>19)</sup> A.S.T., Libri di Archiviazione di Lavis: « Protocollo Istrumenti giudiziari dell'anno 1793 », cc. 385-388.